



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 71/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE GOLD TV ITALIA) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 -TER,
COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 11/14/DISM/PROC. 2573/ZD)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Sezione presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha segnalato, con il rapporto acquisito al prot. n. 0009015 di questa Autorità, in data 25 febbraio 2014, tra l'altro, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 1, comma 26 della legge 650/96, nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 27, 28 e 30 settembre 2013, da parte della società Oranet S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold TV Italia con sede legale in Terracina (LT) alla via Giansanti nr. 57.

La Direzione Servizi Media ha contestato – cont. 11/14/DISM/PROC. 2573/ZD – in data 12 marzo 2014 e notificato in data 14 marzo 2014 alla società Oranet S.r.l. con sede in Terracina (LT) alla via Giansanti nr. 57, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold Tv Italia, la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 27, 28 e 30 settembre 2013, rispettivamente dalle ore 14.00.00 circa alle ore 15.59.00 circa, dalle ore 07.00.00 circa alle ore 15.59.00 circa e dalle ore 07.00.00 circa alle ore 15.00.00, sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i conduttori, nel ricevere alcune telefonate, hanno dispensato pronostici concernenti il gioco del lotto, mentre sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono comparse numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori stessi hanno invitato a chiamare.

1. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Oranet S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto alle emittenti radiotelevisive di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1) e nel corso di tali televendite di mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso dalle ore 14.00.00 circa alle ore 15.59.00 circa, dalle ore 07.00.00 circa alle ore 15.59.00 circa e dalle ore 07.00.00 circa alle ore 15.00.00 televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate e si invita ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00

(duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi di violazione non isolati delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare evidenti effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Oranet S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2010 (ultimo dato disponibile alla Informativa Economica di Sistema) pari ad euro 625.577,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati con atto n. 11/14/DISM/PROC.2573/ZD nella misura di euro 77.467,50 (euro settantasettemilaquattrocentosessantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) moltiplicata per numero tre giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società Oranet S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Gold TV Italia – codice fiscale 01428070591- con sede in Terracina (LT) alla

via Giansanti nr. 57, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i conduttori stessi hanno invitato a chiamare.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 77.467,50 (euro settantasettemilaquattrocentosessantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 71/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 71/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

